

**SENATO DELLA REPUBBLICA
XIV LEGISLATURA**

**SEDUTA N. 450
MERCOLEDI' 17 NOVEMBRE 2004**

**FASCICOLO DEGLI
EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3186**

**EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3196
al testo del decreto-legge**

Art. 1.

1.0.1

Falcier, *relatore*

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53 è prorogato di sei mesi».

1.0.2

Falcier, *relatore*

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

1. Il termine di cui all'articolo 1, comma 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137 è prorogato fino al 31 dicembre 2005,».

Art. 2.

2.0.1

Falcier, *relatore*

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 2-bis.

1. All'articolo 1, comma 4, della legge 5 giugno 2003, n. 131, e successive modificazioni, le parole: “due anni“ sono sostituite con le seguenti: “tre anni“.

Art. 3.

3.1

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan
Al comma 1, sostituire le parole: «dicembre 2005» con le seguenti: «marzo 2004».

Art. 6.

6.4

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan
Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «30 giugno» con le seguenti: «31 marzo».

6.4a

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan
Al comma 1, lettera b) sostituire le parole: «31 marzo» con le seguenti: «30 giugno».

6.1

Magnalbò, Bongiorno

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui agli articoli 33, 34, 35 e all'allegato B) del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 non si applicano alle piccole imprese sino a 15 addetti che effettuano esclusivamente trattamenti di dati personali per le finalità elencate all'articolo 24 del medesimo decreto legislativo, purchè tali trattamenti siano effettuati nell'ambito della ordinaria gestione amministrativa e contabile dell'azienda».

6.2

Stiffoni

6.3

Malan

6.5

Maffioli

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui agli articoli 33, 34, 35 e all'allegato B) del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 non si applicano alle piccole imprese sino a 15 addetti che effettuano esclusivamente trattamenti di dati personali per le finalità elencate all'articolo 24 del medesimo decreto legislativo, purchè tali trattamenti siano effettuati nell'ambito della ordinaria gestione amministrativa e contabile dell'azienda».

Art. 7.

7.1

Falcier, *relatore*

Al comma 2, lettera a), capoverso, sostituire le parole: «ECE/ONU n. 104» con le seguenti: «ONU/ECE 104».

7.2

Thaler Ausserhofer

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. all'articolo 142 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, apportare le seguenti modificazioni:

al comma 7 dopo le parole: “supera i limiti massimi di velocità“ inserire le seguenti: “di cui al comma 1“;

al comma 8 dopo le parole: “i limiti di velocità“ inserire le seguenti: “di cui al comma 1“;

al comma 9 dopo le parole: “supera i limiti massimi di velocità“ inserire le seguenti: “di cui al comma 1“».

7.0.1

Fabbri

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

1. All'articolo 19, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 12-bis è aggiunto il seguente:

“12-ter. I provvedimenti di conferimento, modifica e revoca degli incarichi dirigenziali di cui al presente articolo, devono essere corredati dalle valutazioni di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e trasmessi agli organi di controllo e revisione, nonché inviati alla Corte dei conti“».

7.0.2

Fabbri

Dopo l'articolo, inserire il seguente;

«Art. 7-bis.

1. Le dotazioni organiche degli Ordini e Collegi professionali e relativi Consigli e Federazioni nazionali sono quelle vigenti, in base agli atti adottati dagli organi di vertice entro la data del 31 maggio 2004.

2. Le rideterminazioni delle dotazioni organiche degli Ordini e Collegi professionali e relativi Consigli e Federazioni nazionali sono deliberate dai rispettivi organi di vertice, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, in relazione agli effettivi fabbisogni e alle verifiche degli organi di controllo interno di cui all'articolo 5 del decreto legislativo

30 marzo 2001, n. 165, tenendo conto dei criteri in materia di programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'articolo 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni e integrazioni. Gli atti adottati sono immediatamente esecutivi e sono comunicati al Ministro vigilante, alla Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento della funzione pubblica e al Ministero dell'economia e finanze, Ragioneria Generale dello Stato-Igop».

7.0.3

Malan, Ferrara

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

1. All'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, all'inizio del terzo periodo sostituire le parole: "In tal caso" con le seguenti: "Nei casi previsti dal presente comma"».

7.0.4

Malan, Ferrara

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

1. All'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, le parole: "o su designazione della stessa" sono soppresse».

7.0.5

Scarabosio

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Disposizioni in materia di attività culturali)

1. Allo scopo di elaborare una proposta di iniziativa legislativa di riassetto della normativa sul diritto d'autore concernente la diffusione delle opere dell'ingegno per via telematica, l'attività della Commissione interministeriale sui contenuti digitali nell'era di Internet, istituita con decreto del Ministro per l'innovazione e le tecnologie in data 23 luglio 2004, è prorogata al 31 marzo 2005.

2. All'articolo 171-ter, comma 1, alinea, e comma 2, lettera a-bis), della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, le parole: "per trarne profitto" sono sostituite dalle seguenti: "a fini di lucro".

3. Il comma 8 dell'articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2004, n. 128, è abrogato».

7.0.6

Magnalbò, Bongiorno

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

1. All'articolo 53, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le parole: "nonchè l'autorizzazione all'esercizio di incarichi che provengano da amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza", sono soppresse.

2. All'articolo 53, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è aggiunta la seguente lettera:

“g) gli incarichi di collaborazione conferiti da amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del presente decreto, diverse da quella di appartenenza“.

3. All'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il comma 8 è soppresso».

7.0.7

Magnalbò, Bongiorno

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

1. All'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: “il personale dirigenziale in mobilità temporanea è collocato in aspettativa senza assegni».

Art. 8.

8.1

Tessitore, Villone, Vitali, Mancino

Al comma 1, sostituire le parole: «30 giugno 2005» con le seguenti: «31 dicembre 2005».

Art. 9.

9.1

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

Al comma 1, sostituire la parola: «dicembre» con la seguente: «gennaio».

Art. 12.

12.1

Piccioni

12.2

Magnalbò, Bongiorno

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Decorso il termine di cui al comma 1, il Ministro per le attività produttive, che vigila sulla procedura di liquidazione, valuta la sussistenza di eventuali situazioni oggettive ostative all'attivazione della soluzione concordataria e individua le soluzioni atte a garantire lo svolgimento dell'attività anche mediante autorizzazione alla ulteriore prosecuzione dell'esercizio provvisorio dell'impresa».

Art. 13.

13.1

Stiffoni, Pirovano

Sopprimere l'articolo.

13.2

Stiffoni, Pirovano

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti presenta al Parlamento una relazione dettagliata sulla gestione delle attività connesse alla definizione delle controversie, di cui all'articolo 9-bis del citato decreto-legge n. 96 del 2003, in corso alla stessa data».

Art. 14.

14.1

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

Al comma 1, sostituire le parole: «dicembre 2005» con le seguenti: «marzo 2004».

Art. 15.

15.1

Turroni, Boco, Carella, Cortiana, De Petris, Donati, Martone, Ripamonti, Zancan

Sopprimere l'articolo.

15.0.1

Manfredi

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

1. All'articolo 10, comma 7, della legge 11 gennaio 2001, n. 7, le parole: “30 marzo 2005” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2006”».

Art. 18.

18.1

Falcier, relatore

Al comma 2, sostituire le parole: «del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12» con le seguenti: «dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni».

Art. 19.

19.0.1

Bergamo, Maffioli

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

(Proroga termini relativi ad opere fognarie a Venezia ed alle emissioni in atmosfera)

1. All'articolo 10 del decreto legge 5 febbraio 1990, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 5 aprile 1990, n. 71, e successive modificazioni, il comma 5 è sostituito dal seguente:

“5. Le aziende artigiane produttive, di cui al comma 3, le piccole e medie imprese e le aziende industriali situate nel centro storico di Venezia e nelle isole della laguna di Venezia, gli stabilimenti ospedalieri, gli enti assistenziali, le aziende turistiche, ricettive e della ristorazione, i mercati all'ingrosso e al minuto, gli impianti sportivi, non serviti da pubblica fognatura, che presentino ai comuni, entro il 30 aprile 2005, un piano di adeguamento degli scarichi, possono completare le opere entro il 31 dicembre 2005. Le disposizioni di cui al presente comma e al comma 4 si applicano:

a) ai soggetti di cui al primo periodo del presente comma, esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, che abbiano presentato ai comuni, entro il 30 aprile 2005, il suddetto piano di adeguamento degli scarichi;

b) ai soggetti di cui all'alinea, primo periodo del presente comma che iniziano l'attività dopo la data di entrata in vigore della presente disposizione“;

2. I termini di cui al comma 2 dell'articolo 13-bis del decreto-legge 25 ottobre 2002, n. 236, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2002, n. 284, sono prorogati al 31 dicembre 2005».

19.0.1 (testo 2)

Bergamo, Maffioli

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

(Proroga termini relativi ad opere fognarie a Venezia ed alle emissioni in atmosfera)

1. All'articolo 10 del decreto legge 5 febbraio 1990, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 5 aprile 1990, n. 71, e successive modificazioni, così come modificato dall'articolo 23-ter del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, il comma 5 è sostituito dal seguente:

“5. Le aziende artigiane produttive, di cui al comma 3, le piccole e medie imprese e le aziende industriali situate nel centro storico di Venezia e nelle isole della laguna di Venezia, gli stabilimenti ospedalieri, gli enti assistenziali, le aziende turistiche, ricettive e della ristorazione, i mercati all'ingrosso e al minuto, gli impianti sportivi non serviti da pubblica fognatura, che hanno presentato ai comuni, entro il 30 giugno 2004, un piano di adeguamento degli scarichi, possono completare le opere entro il 31 dicembre 2005. Le disposizioni di cui al presente comma e al comma 4 si applicano ai soggetti di cui al primo periodo del presente comma, esistenti alla data di entrata in vigore della presente

disposizione, che abbiano presentato ai comuni, entro il 30 giugno 2004, il suddetto piano di adeguamento degli scarichi“.

2. I termini di cui al comma 2 dell'articolo 13-*bis* del decreto-legge 25 ottobre 2002, n. 236, convertito con modificazioni dalla legge 27 dicembre 2002, n. 284, sono differiti al 30 giugno 2005».

19.0.3

Piccioni

19.0.19

Magnalbò, Bongiorno

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Denunce pozzi)

1. All'articolo 23, comma 6-*bis*, del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, alle parole: “30 giugno 2003“, sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2005“».

19.0.5

Magnalbò, Bongiorno

19.0.9

Stiffoni

19.0.13

Malan

19.0.24

Maffioli

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

(Società cooperative)

1. All'ultimo comma dell'articolo 223-*duodecies* delle Norme di attuazione e transitorie del codice civile le parole: “31 dicembre 2004“ sono sostituite dalle seguenti: “30 giugno 2005“. Il termine di presentazione delle domande di iscrizione delle società cooperative a mutualità prevalente all'albo delle società cooperative di cui al comma 2 dell'articolo 2512 del codice civile, è stabilito al 30 giugno 2005».

19.0.6

Magnalbò, Bongiorno

19.0.10

Stiffoni

19.0.14

Malan

19.0.23

Maffioli

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

«Art. 19-bis.

(Regolamento interno delle società cooperative)

1. Il termine di cui all'articolo 6, comma 1, alinea della legge 3 aprile 2001, n. 142, e successive modificazioni, è differito al 30 giugno 2005. Il mancato rispetto del termine comporta l'applicazione dell'articolo 2545-*sexiesdecies* del codice civile».

19.0.7

Magnalbò, Bongiorno

19.0.11

Stiffoni

19.0.15

Malan

19.0.22

Maffioli

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Emissioni di composti organici volatili di talune attività industriali)

1. All'articolo 9, comma 3, del decreto del Ministro dell'ambiente, 16 gennaio 2004, n. 44, recante: "Recepimento della direttiva 1999/13/CE relativa alla limitazione delle emissioni di composti organici volatili di talune attività industriali, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203" le parole: "e, comunque, non oltre il dodicesimo mese dalla data di entrata in vigore del presente decreto." sono sostituite dalle seguenti: ". Le comunicazioni di cui al presente comma sono effettuate entro e non oltre sei mesi dal rilascio da parte delle autorità competenti delle autorizzazioni di carattere generale di cui al comma 2".

2. All'allegato I di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto di cui al comma 1 del presente articolo, è soppresso il punto 12, lettera a)».

19.0.8

Magnalbò, Bongiorno

19.0.12

Stiffoni

19.0.16

Malan

19.0.21

Maffioli

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Norme per la sicurezza degli impianti)

1. Le disposizioni del capo quinto della parte seconda del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, hanno effetto a decorrere dal 1° luglio 2005. La proroga non si applica agli edifici scolastici di ogni ordine e grado».

19.0.2

Piccioni

19.0.18

Magnalbò, Bongiorno

Dopo l'articolo 19, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Accordi di riallineamento)

1. All'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, le parole: "È ammessa una sola variazione ai programmi di riallineamento contributivo", sono sostituite dalle seguenti: "Sono ammesse variazioni successive o riaperture dei programmi di riallineamento contributivo"».

19.0.4

Piccioni

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Allevamento di animali)

1. Il termine di cui al punto 19, quinto periodo, dell'allegato previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146, è differito al 31 dicembre 2005.

2. A decorrere dalla data di cui al comma 1, al quinto periodo del punto 19, dell'allegato previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146, le parole: "l'uso dell'alimentazione forzata per anatre ed oche e" sono soppresse».

19.0.20

Magnalbò, Bongiorno

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Allevamento di animali)

1. Il termine di cui al punto 19, quinto periodo, dell'allegato previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146, è differito al 31 dicembre 2005».

19.0.17

Scarabosio

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Prorogati termini in materia di rilocalizzazione di programmi e intervento e di edilizia residenziale pubblica)

1. All'articolo 4, comma 150 della legge 24 dicembre 2003 n. 350, le parole: "diciotto mesi" sono sostituite con le parole: "trentasei mesi" e all'articolo 17-ter del decreto-legge 24 giugno 2003 n. 147, convertito con modificazioni dalla legge 1° agosto 2003, n. 200, le parole: "31 dicembre 2004" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2005"».

19.0.25

Guasti

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge i comuni con proprie deliberazioni rideterminano, ove occorra, la misura del canone secondo le disposizioni di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, come integrato dall'articolo 10, comma 5, lettera *b*) della legge 28 dicembre 2001, n. 448, secondo la base di calcolo e le modalità stabilite dalla lettera *d*) del comma 4 dell'articolo 62 medesimo. Non si fa luogo alla restituzione di eventuali somme percepite in eccesso negli anni precedenti».

19.0.26

Favaro, Pasinato, Tredese

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

1. Il personale ammesso con riserva al concorso riservato per dirigente scolastico, indetto con D.D. del 17 dicembre 2002, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 100 del 2002, che abbia comunque conseguito l'idoneità al corso concorso suddetto e che risulti collocato nelle graduatorie finali del concorso medesimo, è assunto gradualmente con rapporto a tempo indeterminato a partire dall'a.s. 2005/2006 nei limiti dei posti ancora vacanti messi a concorso in ambito regionale con il succitato D.D.».